

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,

avv. Serena Imbriani, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.02.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-24/2024-2025: RECLAMO della SSD SOVODNJE AŠD (Campionato di Prima Categoria, Gir. C, gara SSD SOVODNJE – ASD La Fortezza Gradisca del 09.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 77 del 13.02.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 77 dd 13.02.2025 il G.S.T. irrogava a carico di Janez PETEJAN la squalifica per **due gare effettive**.

Avverso tale decisione la SSD SOVODNJE AŠD formalizzava in data 15.02.2025 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo, accompagnato dalla autorizzazione all'addebito sul proprio conto del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, con contestuale richiesta di copia degli atti che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 17.02.2025.

Non veniva successivamente formalizzato il reclamo, peraltro in relazione ad una squalifica per 2 (due) giornate di gara, che ai sensi dell'art. 137, co. 3 lett. a) del CGS **non è impugnabile** da parte delle società o dei calciatori interessati.

Un tanto premesso e fermo quanto sopra, visto l'art. 76, co. 3 CGS, secondo cui *"in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare"*, deve comunque dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara improcedibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.